



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

-Provincia di Novara-

AVVISO

CON LA PRESENTE, SI COMUNICA CHE:

IL 16/06/2016

CI SARA' LA SCADENZA DEI SEGUENTI PAGAMENTI:

- **ACCONTO IMU 2016;**
- **ACCONTO TASI 2016.**

IMU

❖ **CON C.C. N. 8 DEL 28/04/2016 SI E' PROVVEDUTO A CONFERMARE LE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016**

- A) PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9, CHE NON SONO OGGETTO DI ESENZIONE IMU ALIQUOTA DEL 4 PER MILLE DETRAZIONE €200,00;
- B) ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI ED AREE EDIFICABILI ALIQUOTA DEL 9,6 PER MILLE;
- C) PER I FABBRICATI CLASSIFICATI IN CATEGORIA D ALIQUOTA DEL 9,6 PER MILLE COSÌ COMPOSTA:
- 7,6 PER MILLE - ALIQUOTA STATO;
 - **2,0 PER MILLE - ALIQUOTA COMUNE.**
- D) ALIQUOTA AGEVOLATA DEL **4,6** PER MILLE, PER LE ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UNA UNITÀ PER CATEGORIA CATASTALE C2, C6, C7, CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI E FIGLI) A CONDIZIONE CHE:
1. L'IMMOBILE SIA L'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO, CHE LO HA IN USO GRATUITO, CHE QUINDI DEVE AVERE LA DIMORA ABITUALE E LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ESSO, CON UNO STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO DIVERSO E DISTINTO DA QUELLO DEL PARENTE CHE CONCEDE L'USO;
 2. LA PRESENTAZIONE DI APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEL PREDETTO REQUISITO AVVENGA ENTRO IL TERMINE DI PAGAMENTO DEL SALDO ANNUALE DELL'IMPOSTA. (RESTANO VALIDE QUELLE GIÀ PRESENTATE PER L'ANNO SCORSO).

PER LEGGE (LEGGE DI STABILITÀ 2016):

1. TORNANO ESENTI I TERRENI UBICATI IN ZONA COLLINARE DISTINTI AI FOGLI 6-7-8 TUTTI DAL 12 AL 18 E IL FOGLIO 21;
 2. MODIFICA TASSAZIONE IMU DEI TERRENI AGRICOLI DAL 2016 L'IMU NON È PIÙ DOVUTA PER I TERRENI AGRICOLI:
 - A. POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTINELLA PREVIDENZA AGRICOLA INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO UBICAZIONE;
 - B. A IMMUTABILE DESTINAZIONE AGROSILVO-PASTORALE A PROPRIETÀ COLLETTIVA INDIVISIBILE E INUSUCAPIBILE;
 3. RISTABILITO A 135 IL MOLTIPLICATORE PER IL CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE DI TUTTI I TERRENI AGRICOLI (ANZICHÉ 75);
1. VIENE INTRODOTTA LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU E **TASI**, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI (FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 - A/8 - A/9), POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O USUFRUTTO A FAVORE DI COLORO CHE CONCEDONO IN USO GRATUITO UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO A PARENTI IN

LINEA RETTA, ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORE-FIGLIO) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE SULLA BASE DEI SEGUENTI REQUISITI:

- A. IL COMODANTE (PROPRIETARIO - SOGGETTO PASSIVO IMU) DEVE AVERE LA RESIDENZA NELLO STESSO COMUNE (FONTANETO D'AGOGNA) IN CUI SI TROVA L'IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO.
- B. IL COMODANTE NON DEVE POSSEDERE ALTRI IMMOBILI IN ITALIA AD ECCEZIONE DELLA PROPRIA ABITAZIONE DI RESIDENZA E DEGLI IMMOBILI DATI IN COMODATO;

PER USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DEL CONTRATTO STESSO (ART.13 COMMA 1 D.P.R. N. 131/1986).

- IL COMODATARIO DEVE UTILIZZARE L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO COME "ABITAZIONE PRINCIPALE";
- IL COMODANTE DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU/TASI, ATTESTANDO IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE; SI INVITANO QUINDI I CITTADINI/CONTRIBUENTI CHE VOLESSERO E POTESSERO USUFRUIRE DELLA PREDETTA AGEVOLAZIONE E CHE NON FOSSERO IN POSSESSO DEL REQUISITO DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO A VOLER PROVVEDERE. PERTANTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2016, LA SUDDETTA RIDUZIONE SARÀ APPLICATA A COLORO CHE PRESENTERRANNO ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE LA DICHIARAZIONE IMU (MODELLO MINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 9 CO. 6 DEL D. LGS. 23/2011) ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA INDICATI.

TASI

❖ **CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 28/04/2016 SI E' PROVVEDUTO A CONFERMARE LA TASI PER L'ANNO 2016:**

- ALIQUOTA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) NELLA MISURA **DELL'1 PER MILLE** PER TUTTE LE CATEGORIE (ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9 – ALTRI FABBRICATI – AREE EDIFICABILI ECC.)
- PER GLI ALTRI FABBRICATI LE PERCENTUALI DI VERSAMENTO NELLA SEGUENTE MISURA:
 - **PROPRIETARIO 90%;**
 - **AFFITTUARIO 10%.**

PER LEGGE (LEGGE DI STABILITA' 2016):

ESENZIONE PER LE CASE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO, NONCHÉ DELL'UTILIZZATORE. L'ESENZIONE NON SI APPLICA QUALORA LE ABITAZIONI SIANO ACCATASTATE COME A/1 - A/8 - A/9 E ALLE RELATIVE PERTINENZA.

L'ESENZIONE È PREVISTA NON SOLO PER IL POSSESSORE CHE UTILIZZA L'APPARTAMENTO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, MA ANCHE PER IL DETENTORE (INQUILINO O COMODATARIO) CHE UTILIZZA L'IMMOBILE COME PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE.

PERTANTO, DAL 2016, L'INQUILINO (O COMODATARIO) CHE DETIENE L'IMMOBILE, FISSANDOVISI LA RESIDENZA ANAGRAFICA E LA DIMORA ABITUALE, CIÒ ADOPERANDOLO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, NON DEVE PIÙ VERSARE LA SUA PARTE TASI. CIÒ NON COMPORTA UN AGGRAVIO DELLA TASSAZIONE PER IL POSSESSORE (PROPRIETARIO O TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE), IL QUALE CONTINUA A PAGARE ESCLUSIVAMENTE LA PERCENTUALE DEL 90% DI SUA SPETTANZA.

N.B. LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI (FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 - A/8 - A/9), POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O USUFRUTTO A FAVORE DI COLORO CHE CONCEDONO IN USO GRATUITO UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO A PARENTI IN LINEA RETTA, ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORE-FIGLIO) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, COME SPECIFICATA PER L'IMU, SI APPLICA ANCHE PER LA TASI

SI RICORDA CHE ESISTE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IL CALCOLO DEL VERSAMENTO IMU E TASI ENTRANDO NEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA **CALCOLO IUC** * (WWW.COMUNE.FONTANETO.NO.IT) E INSERENDO LE RENDITE DEI PROPRI IMMOBILI. QUESTE SI POSSONO VERIFICARE COLLEGANDOSI AL SITO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO (WWW.AGENZIATERRITORIO.IT) SEGUENDO IL SEGUENTE PERCORSO: SERVIZI ON LINE PER PRIVATI – VISURE CATASTALI – ACCEDI AL SERVIZIO, SERVONO IL CODICE FISCALE E I DATI CATASTALI (FOGLIO, MAPPALE O PARTICELLA E SUBALTERNO).

